

**Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Lattoniera isolatrice / Lattoniere isolatore
con attestato federale di capacità (AFC)**

412.101.221.97

del 31 gennaio 2022 (Stato 1° aprile 2024)

52204

**Lattoniera isolatrice AFC / Lattoniere isolatore AFC
Isolierspenglerin EFZ / Isolierspengler EFZ
Calorifugeuse-tôlière CFC / Calorifugeur-tôlier CFC**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1³ dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁴ sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:*

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I lattonieri isolatori di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. realizzano e montano sistemi di isolamento all'interno di impianti tecnici degli edifici e impianti industriali per garantire la protezione contro il calore, il freddo, i rumori e gli incendi;
- b. interpretano gli incarichi e pianificano il loro lavoro in funzione dell'obiettivo e in maniera efficiente;
- c. si distinguono per comprensione tecnica, abilità manuale, capacità di rappresentazione spaziale, autonomia, e capacità di lavorare in gruppo; lavorano con scrupolosità, garantendo così un lavoro di alta qualità;

RU **2022 48**

¹ RS **412.10**

² RS **412.101**

³ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU **2024 156**).

⁴ RS **822.115**

- d. lavorano in maniera sostenibile; applicano le direttive concernenti la sicurezza sul lavoro e antincendio nonché la protezione della salute e dell'ambiente, adottando coscientemente e autonomamente le misure adeguate.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. pianificazione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento:
 - 1. misurare gli impianti sul cantiere per la prefabbricazione,
 - 2. valutare le condizioni locali del cantiere e dell'impianto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro,
 - 3. stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento,
 - 4. predisporre il materiale per gli isolamenti e i rivestimenti in base ai requisiti dell'infrastruttura,
 - 5. pianificare l'impiego di macchinari, attrezzi e mezzi ausiliari in base all'incarico;
- b. realizzazione di strutture portanti e rivestimenti:
 - 1. sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti,
 - 2. preparare i macchinari e gli attrezzi per la fabbricazione di strutture portanti e pezzi sagomati,
 - 3. fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio,

4. fabbricare strutture portanti in acciaio e in plastica in funzione del supporto;
- c. montaggio di strutture portanti, isolamenti e rivestimenti:
 1. caricare e consegnare in sicurezza i materiali per il montaggio nonché le strutture portanti, gli isolamenti e i rivestimenti,
 2. coordinare i lavori sul cantiere con i collaboratori interessati,
 3. montare le strutture portanti per stabilizzare i rivestimenti delle parti degli impianti,
 4. isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici,
 5. isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti antincendio,
 6. isolare le aree protette dal fuoco in maniera conforme al sistema,
 7. rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica;
- d. conclusione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento:
 1. pulire le postazioni di lavoro sul cantiere e nell'impianto,
 2. riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento,
 3. preparare i documenti per la fatturazione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1⁵ OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato 2 al piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato

⁵ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato 2 al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Pianificazione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento	100	40	80	220
– Realizzazione di strutture portanti e rivestimenti	80	60	80	220
– Montaggio di strutture portanti, isolamenti e rivestimenti				
Conclusione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento	20	100	40	160
Totale conoscenze professionali	200	200	200	600
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
Totale delle lezioni	360	360	360	1080

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁶ RS 412.101.241

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 37 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in nove corsi come segue:

Anno	Corso	Competenze operative	Durata
1	1	– Valutare le condizioni locali del cantiere e dell'impianto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, – Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni
	2	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Preparare i macchinari e gli attrezzi per la fabbricazione di strutture portanti e pezzi sagomati – Fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni
	3	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni

Anno	Corso	Competenze operative	Durata
2	4	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Preparare i macchinari e gli attrezzi per la fabbricazione di strutture portanti e pezzi sagomati – Fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio – Fabbricare strutture portanti in acciaio e in plastica in funzione del supporto; – Montare le strutture portanti per stabilizzare i rivestimenti delle parti degli impianti, – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni
	5	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio – Fabbricare strutture portanti in acciaio e in plastica in funzione del supporto; – Montare le strutture portanti per stabilizzare i rivestimenti delle parti degli impianti, – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni
	6	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Rivestire gli isolamenti con lamiera sottile o plastica – Riutilizzare o smaltire in modo ecologico i materiali di isolamento e rivestimento	4 giorni
3	7	– Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti antincendio, – Preparare i documenti per la fatturazione.	4 giorni

Anno	Corso	Competenze operative	Durata
	8	– Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Predisporre il materiale per gli isolamenti e i rivestimenti in base ai requisiti dell'infrastruttura	1 giorno
	9	– Misurare gli impianti sul cantiere per la prefabbricazione – Stabilire i cicli di lavoro per la realizzazione degli incarichi di isolamento e di rivestimento – Sviluppare pezzi sagomati per il taglio a misura dei rivestimenti – Fabbricare i pezzi sagomati per i rivestimenti in modo che siano pronti per il montaggio – Fabbricare strutture portanti in acciaio e in plastica in funzione del supporto; – Montare le strutture portanti per stabilizzare i rivestimenti delle parti degli impianti, – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti energetici – Isolare le parti degli impianti conformemente ai requisiti antincendio, – Preparare i documenti per la fatturazione	8 giorni
Totale			37

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁷ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

⁷ Il piano del 31 gennaio è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di lattoniere isolatore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di lattoniere isolatore qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo d'attività del lattoniere isolatore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3, 5, 6 e 9.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del lattoniere isolatore AFC, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Pianificazione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento	10 %
2	Realizzazione di strutture portanti e rivestimenti	50 %
3	Montaggio di strutture portanti, isolamenti e rivestimenti	30 %
4	Conclusione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento	10 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di 90 minuti; vale quanto segue:
 - 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 - 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative seguenti:
 - «pianificazione dei lavori per la realizzazione di incarichi di isolamento e di rivestimento»
 - «montaggio di strutture portanti, isolamenti e rivestimenti»;
- c. «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁸ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 10 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

¹ Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo**Art. 22**

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «lattoniera isolatrice AFC»/«lattoniere isolatore AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei lattonieri isolatori AFC

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei lattonieri isolatori AFC è composta da:

- a. da tre a cinque rappresentanti del *Verband Schweizerischer Isolierfirmen* (Isolsuisse);
- b. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali Isolsuisse:

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 15 luglio 2013⁹ sulla formazione professionale di base Lattoniera isolatrice/Lattoniere isolatore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di lattoniere isolatore AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per lattoniere isolatore AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

⁹ [RU 2013 3503; 2017 7331 n. I 145, II 145]